



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Provveditorato Interregionale alle Opere  
Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige -  
Friuli Venezia Giulia

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera  
Venezia

## **ORDINANZA CONGIUNTA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia ed il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia,

**VISTA:** vista la nota protocollo n.376572, in data 24/08/2022, con cui il Comune di Venezia – Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione della tradizionale "Regata Storica", in programma domenica 4 settembre 2022;

**VISTI:** gli esiti della preventiva riunione di coordinamento tenutasi in modalità telematica il giorno 23/08/2022, indetta dal Comune di Venezia, nel corso della quale è stato presentato il programma della manifestazione e gli eventi ad essa correlati;

**VISTA:** la nota assunta a protocollo n.25860, in data 26/08/2022, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato, per quanto di competenza e ai fini demaniali marittimi, il proprio nulla osta allo svolgimento della manifestazione;

**RITENUTO:** necessario adottare una specifica regolamentazione della navigazione negli specchi acquei marittimi interessati dalla manifestazione, garantendo, comunque, la percorribilità di corridoi navigabili per i mezzi di soccorso e del servizio pubblico di linea;

**VISTO:** il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con Ordinanza n.175/2009, in data 28/12/2009, e ss.mm./ii. della Capitaneria di porto di Venezia;

**VISTO:** D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm./ii. – Codice della Nautica da Diporto;

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84, e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

**VISTE:** le norme relative alla Laguna di Venezia di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 366;

**VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**VISTA:** la Legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla Legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n. 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;

## **RENDONO NOTO**

che **dalle ore 15:00 circa di domenica 4 settembre 2022** e fino al termine della manifestazione, prevista per le **ore 19:00 circa**, avrà luogo la tradizionale "**REGATA STORICA**" negli specchi acquei del **Bacino San Marco, Canale San Marco e Canal Grande** secondo il seguente programma:

- ore 16:00 partirà dal Bacino San Marco il tradizionale “Corteo Storico” in direzione del Canal Grande;
- dalle ore 16:50 fino alle ore 18:10, si svolgeranno le seguenti competizioni su imbarcazioni tipiche a remi:
  - ore 16:50: partenza regata giovanissimi su pupparini a due remi;
  - ore 17:10: partenza regata uomini su caorline a sei remi;
  - ore 17:40: partenza regata donne su mascarete a due remi;
  - ore 18:10: partenza regata uomini su gondolini a due remi.

## ORDINANO

### Articolo 1

*(Disciplina della navigazione in Bacino San Marco, Canale San Marco e Canale Orfanello)*

**Dalle ore 15:30 fino alle ore 19:30 del giorno 4 settembre 2022** e, comunque, fino al termine della manifestazione, gli specchi acquei del **Bacino San Marco** e del **Canale San Marco**, delimitato dalle congiungenti tra il Rio dei Giardini della Biennale e l’imboccatura sud del **Canale dell’Orfanello** e tra il pontile A.C.T.V. delle “Zitelle” e Punta della Dogana, come evidenziato nello stralcio planimetrico allegato 1 alla presente Ordinanza, sono interdetti alla navigazione e alla sosta di tutte le unità navali.

Nel tratto del **Canale Orfanello**, compreso tra il Bacino di San Marco e la confluenza del *Ghebo dei Cani*, sono interdette la navigazione e la sosta di tutte le unità navali.

Nel suddetto arco temporale tutte le unità navali, già ormeggiate ai pontili/approdi ubicati nelle aree interdette dal presente provvedimento, dovranno permanere all’ormeggio.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle seguenti unità navali:

- quelle dell’Organizzazione elencate in allegato 2;
- quelle partecipanti alla manifestazione;
- quelle della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia / Pubblica Sicurezza, della Protezione Civile, di Soccorso, della Guardia Costiera Ausiliaria e Volontaria;
- quelle di supporto al servizio pubblico di linea della Società A.C.T.V. “CERTOSA” (VE9159) e “101” (VE8699);
- quelle del trasporto pubblico in servizio di linea, secondo le indicazioni e le limitazioni impartite dagli Organi di Polizia presenti sul posto.

### Articolo 2

*(Prescrizioni per le unità del servizio pubblico di linea)*

Alle unità in servizio pubblico di linea dal Canale della Giudecca verso il Lido di Venezia e viceversa, è consentito il transito in Bacino San Marco, alla velocità minima di governo, mantenendosi vicino alla riva dell’Isola di San Giorgio e percorrendo il Canale Orfanello, al fine di non interferire con le unità partecipanti alla manifestazione.

Il transito di ciascun mezzo pubblico di linea in prossimità del campo di regata sarà gestito da un funzionario appositamente incaricato a bordo delle unità della Società A.C.T.V.

### Articolo 3

*(Prescrizioni per le unità del servizio pubblico non di linea)*

Le unità a motore adibite al trasporto pubblico “non di linea”, provenienti dal Rio de la Pietà, potranno impegnare lo specchio acqueo del Bacino San Marco immediatamente antistante al medesimo Rio, al solo fine di imboccare il limitrofo Rio dei Greci.

La manovra di cui al precedente comma è effettuabile solo in condizione di assenza in loco di unità partecipanti alla manifestazione e previo “nulla osta” da parte del funzionario di Polizia posto a presidio delle vie d’acqua interessate.

### Articolo 4

*(Sanzioni amministrative e penali)*

Per le violazioni commesse nei canali marittimi lagunari i trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un’unità da diporto;
- ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione, in tutti gli altri casi e a seconda della fattispecie illecita.


Inoltre, i contravventori saranno considerati responsabili civilmente degli eventuali danni che la condotta posta in essere potrebbe causare a persone e/o cose di terzi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell’apposita sezione “Ordinanze e Avvisi” dei siti web istituzionali [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia *(data della sottoscrizione digitale)*

IL PROVVEDITORE INTERREGIONALE PER LE OO.PP. DEL VENETO – TRENTINO A.A. – FRIULI V.G.	IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DI CIRCONDARIO MARITTIMO DI VENEZIA
Dott. ing. Tommaso COLABUFO	Ammiraglio Ispettore (CP) Piero PELLIZZARI

**“REGATA STORICA” – LIMITAZIONI ALLA NAVIGAZIONE IN BACINO SAN MARCO, CANALE SAN MARCO E  
CANALE ORFANELLO - DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022**



**ELENCO DELLE UNITA' AUTORIZZATE A SEGUIRE LA "REGATA STORICA" - DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022**

1. Mototopo targa **RV 06491**;
2. Barchino targa **LV 43154**;
3. Barchino targa **LV 22783**;
4. Barchino targa **LV 22786**;
5. Barchino targa **LV 22784**;
6. Zatterino targa **LV 48607**;
7. Mototopo targa **RV 06491**;
8. Motoscafo targa **RV 07635**;
9. Pattanella targa **LV 49280**;
10. Topetta targa **LV 39000**;
11. Zatterino targa **6V 23895**;